COMUNE DI ARZENE

Provincia di Pordenone

STATUTO

CENNI STORICI

Nella fertile pianura friulana della destra Tagliamento, a diciotto chilometri dalla città di Pordenone, si erge l'attuale abitato di Arzene, suddiviso nel capoluogo e nella frazione di San Lorenzo.

Il Comune è situato ad una altezza media di sessanta metri s.l.m. ed ha una superficie di dodici chilometri quadrati.

Confina con i Comuni di San Giorgio della Richinvelda a Nord-Ovest, con San Martino al Tagliamento a Nord-Est, con Valvasone ad Est, con Casarsa della Delizia a Sud ed infine con Zoppola a Sud-ovest.

Il territorio di Arzene si estende fra gli alvei dei fiumi Meduna e Tagliamento ed è attraversato dal torrente Rupa.

La popolazione, nel recente censimento dell'ottobre 1991 ha fatto registrare il numero totale di abitanti in 1523 unità distinti in 746 maschi e 777 femmine.

Nello stesso periodo dal 1961 ad oggi la popolazione del Comune è diminuita di 234 unità, quasi otto persone in meno all'anno.

Il nome, Arzene, deriva, probabilmente dall'antico sito dove sorgeva il primo nucleo abitativo: l'argine o la sponda sinistra del fiume Meduna in località "Pras di Bora".

Questo fiume, infatti, fino alla metà del 1800 scorreva, con un'ampia ansa, ad est dell'attuale corso occupando una vasta zona di grave, utilizzata ora da aziende agricole e dalle polveriere.

Questo insediamento è documentato da numerosi reperti come embrici, laterizi, lucerne, tessere di mosaico. Esso sorgeva all'esterno del greto del fiume lungo la strada romana che dal Veneto, attraverso il Friuli, univa parte dell'Italia Nord-Orientale ai paesi germanici.

La centuriazione, con la divisione dei terreni offerti poi ai coloni romani, lascia notevoli tracce tra cui attrezzi agricoli, monete, monili, in vari luoghi della campagna.

Il nucleo abitativo si allontanò successivamente dal fiume, spostandosi verso sud, dove sorsero anche le prime chiese.

I primi documenti scritti che attestano tale insediamento risalgono al 1189. Dello stesso periodo sono anche le prime citazioni della comunità di San Lorenzo.

Oltre ai ritrovamenti archeologici (alcuni sono conservati nel Museo di Tesis), ed ai documenti, le testimonianze più antiche sono naturalmente le chiesette dedicate a Santa Margherita e a San Lorenzo oltre a questo conservato nella Parrocchia di Arzene dedicata a San Michele Arcangelo.

Nella cinquecentesca chiesa di Santa Margherita la pala d'altare è una tela, opera di Pomponio Amalteo (1505-1588), che raffigura, la santa titolare fra San Sebastiano e San Rocco.

Nelle pareti laterali ci sono numerosi affreschi di pittori minori e la pittura dell'abside attribuita a Gaspare Narvesa (1558-1639), completano il ciclo pittorico presente all'interno del sacro. Antica è anche la prima Parrocchia di San Lorenzo, dedicata a questo santo dal 3° secolo.

I recenti lavori a cura della Sovrintendenza del Friuli Venezia Giulia, hanno riportato alla luce, vari affreschi rimasti a lungo sotto le imbiancature delle pareti.

Ha potuto rivedere la luce un ciclo di pitture murali tra cui una "diavolessa incatenata" del '400; il San Giuseppe e bambino opera di Pietro da San Vito; San Giobbe eseguito da Zuan Paulo da Valvason ed una serie di affreschi di artisti minori.

L'attuale parrocchia di Arzene, dedicata a San Michele Arcangelo, è di recente costruzione, conserva oltre all'altare maggiore, una tela di Gaspare Narvesa raffigurante la Madonna in trono fra i Santi Agostino, Rocco, Sebastiano e Domenico.

Una tela di autore minore, una fonte battesimale attribuita alla scuola del Pilacorte ed un altare ligneo del '700, completano il censimento di quanto rimane della chiesa parrocchiale.

Le antiche abitazioni sei-settecentesche del comune sono rimaste poche. In queste case si possono notare muri in sasso, finestre contornate da abili scalpellini, portali in pietra, affreschi popolarireligiosi consumati dal tempo.

Le esigenze createsi con il progresso hanno fatto mutare concetti di vita inserendo necessarie modifiche a strutture non più adatte ai tempi moderni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Negli ultimi decenni è variato il tipo di economia esistente, da agricola ad artigianale-industriale, inserendo buona parte della forza produttiva nelle fabbriche pordenonesi e sanvitesi e promuovendo un artigianato con buona presenza di addetti.

L'agricoltura pur specializzandosi nella coltivazione della vite, del melo e meccanizzandosi ha incrementato il part-time ed il dopo-lavoro.

Le attuali generazioni dovranno forzatamente proseguire su questa strada abbandonando ancor di più i campi e dedicando le loro energie a compiti fisicamente meno faticosi e più redditizi.

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
Principi fondamentali

1. La comunità di Arzene è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti del presente statuto.

Art.2
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali economiche e sindacali all'amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territorial e degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) riconoscimento della pace quale diritto fondamentale delle persone e dei popoli, promozione e cooperazione fra gli stessi in ossequio ai principi della carta delle Nazioni Unite, della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, del patto internazionale sui diritti economici, sociali, culturali, della convenzione internazionale dei diritti dell'infanzia. A tal fine il Comune promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione che tendono a fare del Comune una terra di pace.
b) tutela e diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane.
c) tutela della pari opportunità mediante la costituzione di una Commissione nominata dal Consiglio Comunale, sentite le organizzazioni e le associazioni più rappresentative in sede locale. Il funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento.
d) il Comune si impegna a realizzare tutte le iniziative ritenute idonee per rinsaldare e valorizzare il rapporto cittadino istituzioni democratiche ed in particolare con l'Ente stesso promuovendo la percezione della presenza del Comune nella vita civile.

Art. 3
Programmazione e forme di collaborazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello stato e della regione Friuli Venezia Giulia, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e con la Regione, sono uniformati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 4
Territorio e sede Comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dal capoluogo di Arzene e dalla frazione di San Lorenzo.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 12,180 confinante con i Comuni di S. Martino al Tagliamento, Valvasone, Casarsa Della Delizia, Zoppola, San Giorgio Della Richinvelda.
3. Il Comune ha sede in Arzene ove è ubicata la Sede municipale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. La modifica della denominazione delle borgate o della sede comunale, può essere disposta dal Consiglio previa consultazione popolare.

Art. 5
Albo pretorio

1. Nel palazzo civico si trova apposito spazio da destinarsi ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'acc essibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma, avvalendosi del messo comunale e su attestazione di questo ne attesta l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6
Stemma e gonfalone

1. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone la cui utilizzazione è disciplinata da apposito regolamento.
2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO 1
FUNZIONI DEL COMUNE

Capo 1
COMPITI E PROGRAMMAZIONE

Art. 7
Le funzioni del Comune

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti

dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:

A) TUTELA DELLA SALUTE

Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per render lo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia; opera per l'attuazione di un efficace servizio di assistenza sociale, con particolare riferimento ai minori, agli inabili, agli invalidi e agli anziani, tendendo al potenziamento delle strutture dei servizi esistenti nell'ambito del territorio comunale promuovendo forme di associazione con i comuni limitrofi.

B) TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO ED ARTISTICO

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque. Tutela e conserva il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, garantendone una corretta fruizione da parte della collettività.
2. Il Comune promuove forme di collaborazione e pianificazione con i comuni limitrofi e con le associazioni di categoria - agricole, venatorie, ittiche, ambientali - interessate alla realizzazione, allo sviluppo e alla conservazione del parco naturale del Tagliamento.

C) PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo culturale con particolare riguardo alla valorizzazione dei beni culturali, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali friulane.
2. Incoraggia e garantisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile, la attività artistiche, culturali e la ricerca storica.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

associazioni dell'art. 7, 5° comma, della L.142 dell'8.6.1990 e ne sostiene l'attività con incentivi economici compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio.

4. Il modo di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento, che dovrà altresì prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale perseguite dagli enti.
5. Per le finalità dei precedenti commi, il Comune promuovere e favorirà la formazione di associazioni a carattere intercomunale anche tramite convenzioni.

D) ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua, in collaborazione con le associazioni interessate, un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai programmi.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità, collaborando con i comuni contermini nello studio di un piano integrato di protezione civile in armonia con quanto previsto dalla normativa vigente.

E) SVILUPPO ECONOMICO

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantirne la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo la creazione, il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Favorisce la realizzazione dello sviluppo dell'agricoltura in tutte le sue componenti settoriali con particolare riguardo all'azienda familiare e la professionalità in agricoltura.
5. Analogamente favorisce gli insediamenti industriali promuovendo le opportune iniziative da concordarsi nell'ambito del comprensorio.

Capo 2
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 8
Valorizzazione delle libere forme associative

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 9
Forum dei cittadini

1. Il Comune promuove, quali organismi di partecipazione, forum dei cittadini, cioè riunioni pubbliche finalizzate a migliorare la comunicazione e la reciproca informazione tra popolazione e Amministrazione in ordine a fatti, problemi e iniziative che investono la tutela dei diritti dei cittadini e gli interessi collettivi.

2. Il forum dei cittadini possono avere dimensione comunale o sub comunale. Possono avere carattere periodico o essere convocati per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Ad essi partecipano i cittadini interessati e i rappresentanti dell'Amministrazione responsabili delle materie inserite all'ordine del giorno.

4. I forum possono essere convocati anche sulla base di una richiesta di un congruo numero di cittadini nella quale devono essere indicati gli oggetti proposti alla discussione e i rappresentanti dell'Amministrazione di cui è richiesta la presenza.

5. I regolamenti stabiliranno le modalità di convocazione, di coordinamento e di funzionamento dei forum assicurando il pieno rispetto dei principi di partecipazione posti alla base della legge.

Art. 10
Procedure di conciliazione

1. Al fine di dirimere le controversie riguardanti la tutela dei diritti dei cittadini e derivanti da abusi, disfunzioni, ritardi e inadempienze dell'azione amministrativa, il Sindaco, di sua iniziativa, su proposta del consiglio comunale o su istanza dei cittadini, promuove l'attivazione di procedure di conciliazione su base comunale o subcomunale.

Art. 11
Carte dei diritti

1. Il Comune può adottare carte dei diritti, elaborate su autonoma iniziativa dei cittadini. Esse sono fatte proprie dal comune nel corso di una seduta pubblica del Consiglio.

2. Le carte dei diritti possono riguardare specifici atti della vita comunale o particolari servizi dell'ente locale. Le carte devono essere il frutto di una vasta consultazione popolare e, con i medesimi criteri, possono essere sottoposte a successive integrazioni e verifiche periodiche. Il comune è tenuto a darne pubblicizzazione attraverso le proprie sedi ed i propri uffici e ad inserire le carte dei diritti nei propri regolamenti quali criteri di indirizzo per l'attività comunale.

Art. 12
Consultazione della popolazione da parte del Comune

1. Per tutti gli atti e i provvedimenti che incidono sui diritti soggettivi, l'amministrazione dispone la consultazione dei cittadini interessati. Per tutte le materie che concernono l'organizzazione e la gestione dei servizi, l'Amministrazione ha facoltà di consultare la popolazione interessata, o prima di prendere le decisioni in questione, o successivamente all'attuazione di tali provvedimenti.

2. In ogni caso la consultazione può avvenire attraverso le seguenti modalità: - convocazione di appositi incontri con la popolazione; - utilizzazione dei forum dei cittadini di cui all'art.9; - istituzione o convocazione di consulte che comprendono le associazioni e i comitati dei cittadini, maggiormente rappresentativi a livello locale; -realizzazione di ricerche e di sondaggi presso la popolazione; - indizione dei referendum consultivi.

Art. 13
Verifica della qualità dei servizi in relazione
alla tutela dei diritti dei cittadini

1. L'Amministra zione è tenuta a compiere annualmente una verifica circa il funzionamento dei servizi dal punto di vista della loro rispondenza alle aspettative dei cittadini, alle esigenze e alle domande di professionalità degli operatori, anche in attuazione di quanto previsto dai contratti di lavoro in ordine al miglioramento del rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione e dagli strumenti previsti dalle leggi n. 142/90 e n. 241/90. A tale scopo, essa si può avvalere della collaborazione delle organizzazioni dei cittadini e dei lavoratori.

2. 1 risultati di tali verifiche devono essere forniti, oltre che ai cittadini in generale, anche ai lavoratori e alle loro organizzazioni per garantire l'esercizio del diritto alla contrattazione.

Art. 14
Forme di consultazione della popolazione
- istanze, petizioni, proposte.

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco e/o alla Giunta Comunale interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario o dal dipendente responsabile delegato a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonchè adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

4. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il regolamento di cui al punto 1) del presente articolo determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione.
In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

6. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 giorni dalla presentazione. Se tale termine non viene rispettato ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione.

7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

8. N. 100 cittadini elettori possono avanzare proposte per l' adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all' organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonchè dell' attestazione relativa alla copertura finanziaria.

9. L' organo competente deve sentire i proponenti dell' iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

10. Tra l' Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di terminare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l' iniziativa popolare.

Art. 15
Referendum consultivo

1. 1 referendum consultivi sono indetti su decisione adottata con la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale o su richiesta di almeno il 25% dei cittadini elettori iscritti nelle liste della popolazione residente al 31 dicembre dell' anno precedente la richiesta. La raccolta delle firme, autenticate nei modi di Legge, deve avvenire nel termine di tre mesi dalla data della decisione di ammissione dei quesiti.
2. 1 referendum possono riguardare una consultazione generale o parziale del corpo elettorale.
3. Il regolamento disciplina i tempi e i modi dei referendum, i quorum per la validità delle consultazioni e la costituzione della commissione dei garanti composta da non più di 5 membri, competente all' espletamento di tutta la procedura referendaria.
4. I quesiti referendari, debbono soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità. Sull' ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum consultivo decide la commissione dei garanti entro trenta giorni dalla loro presentazione.
5. Non possono essere proposti referendum consultivi, nè possono essere ricevute le relative richieste nel periodo intercorrente tra la data di indizione dei comizi elettorali e la proclamazione degli eletti. In ogni caso i referendum consultivi non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
6. Non è ammesso il ricorso al referendum consultivo nelle seguenti materie: a) tributi, tariffe, contribuzioni; b) bilancio di previsione e conto consuntivo; c) espropriazioni per pubblica utilità; d) nomine e designazioni di cui all' art. 32, lett. n) della legge n° 142/90.

Art. 16
Diritto d' accesso e d' informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell' Amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l' esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. II Sindaco ha facoltà di differire l' accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell' attività amministrativa. Non è comunque ammesso l' accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diversa disposizione di legge.
4. E' considerata documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall' amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell' attività amministrativa.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L' esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salvo le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonchè i diritti di ricerca e di visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall' amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l' amministrazione, disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l' informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull' ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell' accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal regolamento.

Art. 17

Partecipazione dei cittadini nel procedimento relativo all' adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l' avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità di cui all' art. 21, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l' amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell' inizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell' Amministrazione comunale di adottare, anche prima dell' effettuazione delle comunicazioni, provvedimenti cautelari.
3. II Comune non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell' istruttoria.

Art. 18

Intervento di altri soggetti nel procedimento

1. Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 19

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti di cui all' art. 17 e quelli intervenuti ai sensi dell' art. 18 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento;
b) di presentare memorie scritte e documenti che l' amministrazione ha l' obbligo di valutare ove siano pertinenti all' oggetto del procedimento.
2. Le disposizioni contenute nel comma 1), lettera a) non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell' amministrazione comunale, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Art. 20

Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte l' amministrazione comunale può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
2. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi e sono stipulati per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti.
3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l' amministrazione comunale recede unilateralmente dall' accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi eventualmente verificatasi a danno del privato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 21
Comunicazione dell'avviso del procedimento

1. L' Amministrazione comunale provvede a dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l' organo competente al provvedimento conclusivo; b) l' oggetto del procedimento promosso; c) l' ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l' ufficio dove prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l' Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall' amministrazione medesima.

4. L' omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere soltanto dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 22
Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. Il Comune adotta le misure organizzative idonee a garantire l' applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l' interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso dell' Amministrazione Comunale, il responsabile del procedimento provvede d' ufficio all' acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

TITOLO 2
ORGANI DEL COMUNE

Art. 23
Gli **organi elettivi**

1. Sono organi del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo d' indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.

Capo 1
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 24
Consiglio Comunale

1. L' elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. II consiglieri entrano in carica all' atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell' adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e
mozioni.
4. Il Consiglio dura in carica sino all' elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. 1 consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.
6. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco.
7. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal consigliere medesimo al consiglio, esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d' atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 25
Lo scioglimento e la sospensione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell' Interno, per i motivi e con le procedure di cui all' art. 39 della Legge 8.6.1990 n. 142.

Art. 26
La rimozione e la sospensione degli amministratori

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell' Interno, il Sindaco, i componenti del Consiglio e/o della Giunta possono essere rimossi, quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi motivi di ordine pubblico o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla Legge 3.9.1982, n.646 e successive modificazioni ed integrazioni, o sottoposti a misura di prevenzione e sicurezza.
2. In attesa del decreto, il Prefetto può disporre la sospensione degli amministratori di cui al comma precedente, qualora sussistano motivi di grave e urgente necessità.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell' art. 15 della Legge 9.3.1990, n.55.

Art. 27
La responsabilità degli amministratori

1. Per gli amministratori, per il personale del Comune e delle istituzioni per i servizi sociali si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 28
Convocazione del Consiglio

1. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e, in caso di assenza o di impedimento, la convocazione è disposta dal consigliere che lo segue nell' ordine di anzianità. In caso di inosservanza dell' obbligo di convocazione, vi provvede in via sostitutiva il Prefetto.
2. E' consigliere anziano il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti.
3. All' ordine del giorno della predetta riunione è iscritta la convalida degli eletti cui si da corso secondo le disposizioni di Legge.
4. Le adunanze di cui al precedente comma sono presiedute dal Sindaco.
5. Il Consiglio comunale si riunisce in adunanza ordinaria almeno due volte all' anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l' altra per deliberare il conto consuntivo ed è convocato dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale, che, a tal fine, stabilisce l' ordine del giorno e la data.
6. Si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, quando ulteriormente occorra, su convocazione del Sindaco per sua iniziativa o sulla richiesta dei consiglieri di cui al successivo comma.
7. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all' ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano all' istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da discutere.
8. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazione del messo comunale.
9. L' avviso, con l' elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la convocazione della seduta ordinaria, di tre giorni per quella straordinaria. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell' articolo 155 del codice di procedura civile.
10. Nei casi d' urgenza, l' avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l' adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

11. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all' ordine del giorno di una determinata seduta.
12. L' elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all' albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.
13. Il regolamento stabilisce termini e modalità di convocazione dei Consigli Comunali "aperti" ai quali può partecipare, con diritto di parola, qualsiasi cittadino.

Art. 29
Diritti e poteri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonchè dalle aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all' espletamento del proprio mandato. Sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio. Hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione, emendamento, che esercitano nelle forme previste dal regolamento. La risposta all' interrogazione o all' interpellanza è obbligatoria. Il diritto di iniziativa si esercita altresì sotto forma di proposta di specifica deliberazione. La proposta, redatta dal consigliere è trasmessa al Sindaco che la inserisce all' ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo aver acquisito i pareri di cui all' art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142.
3. I consiglieri possono richiedere la sottoposizione a controllo di legittimità delle delibere di Giunta ai sensi dell' art. 45 della Legge 8.6.1990 n. 142.
4. I consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
5. Ai gruppi consiliari sono assicurati, per l' esercizio delle loro funzioni e compatibilmente con la disponibilità di strutture da parte dell' amministrazione comunale, idonei spazi e supporti tecnicoorganizzativi.

Art.30
Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l' esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Il compito principale delle commissioni permanenti è l' esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell' organo stesso.
6. Il compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l' esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.
7. Il regolamento dovrà disciplinare l' esercizio delle seguenti attribuzioni:- la nomina del presidente della commissione;
- le procedure per l' esame e l' approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
- forme per l' esternazione dei pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell' organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.
8. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.

Art. 31
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è riunito validamente con l' intervento della metà dei consiglieri in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza di votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all' art. 32 lettera n) della legge 8.6.1990 n.142. è sufficiente la maggioranza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti coloro che, appartenenti alla minoranza stessa, hanno riportato maggior numero di voti.

2. Per le deliberazioni concernenti persone, il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento.

3. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.

4. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri. Nel caso siano rintrodotte proposte, non comprese nell' ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

5. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza pronunciata dal Consiglio comunale decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all' interessato della proposta di decadenza, secondo le modalità previste dalla legge.

6. Di ogni seduta del consiglio è redatto il verbale secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 32
Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l' organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo proposti dal Sindaco.

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo statuto dell' Ente e delle aziende speciali, i regolamenti, l' ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell' art.15 della Legge 8.6.1990, n.142;

c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;

d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;

e) l' istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

f) l' assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l' affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

g) l' istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti anche in modo non generalizzato.

h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

i) la contrazione dei mutui e l' emissione dei prestiti obbligazionari;

l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta;

n) la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell' ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati;

o) le deliberazioni su ogni altro oggetto attribuito al Consiglio Comunale dalla legge;

p) la nomina del revisore dei conti.

3. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico. In caso di mancata deliberazione si provvede da parte del Sindaco ai sensi dell' art. 36, 5° comma, della legge 8.6.1990, n.142. Qualora altresì non si pervenga a decisione vi sarà l' invio di un commissario in sostituzione degli organi omissivi in base all' art. 48 della citata Legge 142/90.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 33
Indirizzi generali di governo

1. Il documento di indirizzi generali di governo, presentato dal Sindaco ai sensi dell' art. 34 della L.142/90, come sostituito dall' art.16 della Legge n. 81/93, costituisce il primo e principale atto di indirizzo e la base per l' azione di controllo politico amministrativo del Consiglio Comunale che lo discute e lo approva.

Art. 34
Funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio

1. La potestà di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuita al Consiglio si esplica in via generale e fondamentale nell' esprimere contestualmente linea e compagine di governo del Comune, legittimando quest' ultima a portare ad attuazione il programma in tal modo definito.
2. Le ulteriori funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo sono esplicate dal Consiglio:

a) nel decidere sulle proposte di atti regolamentari o amministrativi sottoposte dalla Giunta alla deliberazione assembleare nelle materie e sulle questioni riservate alla competenza consiliare dal comma 2 dell' art. 32 della Legge 8.6.1990, n.142;
b) nell' esercitare, in sede di adozione di attiprogrammatici, l' iniziativa di far sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni della Giunta attuative di atti concernenti questioni giuridicamente controverse o richiedenti particolari cautele;
c) nel votare la sfiducia costruttiva nei confronti del Sindaco e della Giunta e degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni;
d) nel valutare le risposte degli organi di governo alle interrogazioni ed interpellanze, nonchè nel dibattere e votare le mozioni presentate dai consiglieri ai sensi del comma 6 dell' art. 31 della Legge 8.6.1990, n.142;
e) nel dibattere le questioni poste all' ordine del giorno di sedute convocate su richiesta del quinto dei consiglieri e nel votare le conseguenti mozioni; 9 nel valutare e dibattere la relazione con la quale la Giunta riferisce annualmente sulla propria attività e nel votare la conseguente mozione.

Capo 2
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 35
Giunta Comunale

1. La Giunta è l' organo di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell' ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al consiglio comunale.

Art. 36
Nomina della Giunta

1. 1 componenti della Giunta vengono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella 1^ seduta successiva alla elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Tra detti componenti il Sindaco nomina il Vice Sindaco.
2. La Legge prevede le cause di incompatibilità ad Assessore Comunale.

Art. 37
Composizione e presidenza

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da n. 2 assessori.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede l' assessore da lui delegato (vice Sindaco).
3. Possono essere eletti assessori, in numero non superiore ad uno, del totale degli assessori spettanti al Comune, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale. La proposta di elezione è accompagnata dalla presentazione di un curriculum che documenti le esperienze del candidato.
4. Il curriculum, depositato unitamente al documento di indirizzi generali di governo, deve contenere oltre alle generalità del candidato il titolo di studio posseduto, le esperienze professionali ed il tipo di attività svolta, l' elenco delle

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cariche ricoperte presso lo Stato o altri Enti Pubblici, presso società a partecipazione pubblica o presso società comunque iscritte in pubblici registri.

5. Gli assessori, non facenti parte del Consiglio, assistono ai lavori dello stesso con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità dell' adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari.

6. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni.

7. Gli assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale.

8. La Giunta nella prima riunione successiva alla nomina degli assessori verifica la sussistenza dei requisiti di cui ai comma 2 e 6.

9. L' ordine di anzianità degli assessori è determinato dall' età degli stessi.

10. All' assessore anziano, in mancanza del Vice Sindaco o in sua assenza, spetta surrogare il Sindaco assente o impedito sia quale capo dell' Amministrazione Comunale che quale ufficiale di governo.

11. Gli assessori extra consigliari non possono svolgere le funzioni di assessore delegato o di assessore anziano di cui al presente articolo.

Art. 38
Durata in carica della Giunta Comunale

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
2. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.

Art. 39
Revoca della Giunta Comunale

1. La Giunta Comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio Comunale.
2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e gli assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell' intera Giunta e deve contenere l' indicazione di nuove linee politicoamministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi assessori.
5. La mozione viene posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione che qualora non avvenga in una seduta consigliare dovrà essere fatta pervenire all' ufficio di Segreteria comunale. Essa è notificata agli interessati.
6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, si procede ai sensi dell' art. 36 comma 4° della Legge 142/90.
7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è presieduta dal Sindaco.
8. La seduta è pubblica ed il Sindaco e gli assessori partecipano alla discussione ed alla votazione.

Art. 40
Cessazione dei singoli componenti della Giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

a) morte;

b) dimissioni;

c) revoca;

d) decadenza;

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla Legge. L' assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive della Giunta decade dalla carica. La decadenza è dichiarata dal Sindaco.

4. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall' ufficio per altra causa, provvede il Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 41
Organizzazione della Giunta

1. L' attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli assessori sono preposti ai vari rami dell' Amministrazione comunale, raggruppati per settori omogenei.
3. Gli assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta, e individualmente degli atti dei loro assessorati.
4. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco. La Giunta con apposita deliberazione ne prende atto.
5. Con le stesse modalità il Sindaco conferisce ad uno degli assessori le funzioni di vice sindaco, al fine di garantire la sua sostituzione in caso di assenza o impedimento o di vacanza della carica, nelle ipotesi di cui all' art.38 comma 2, del presente statuto. In mancanza del Sindaco o del vice Sindaco ne fa le veci l' assessore rimanente.
6. Il Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
7. La Giunta può adottare un regolamento per l' esercizio della propria attività.

Art. 42
Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l' organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente statuto non sono riservati al Consiglio Comunale, al Sindaco, agli organi del decentramento ed agli organi burocratici.
3. Alla Giunta comunale compete l' adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonchè di tutti gli atti che per loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.
4. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell' esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
5. La Giunta, in particolare, nell' esercizio di attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
f) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell' apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
g) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) dispone l' accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
i) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
l) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l' ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l' accertamento della regolarità del procedimento;
m) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; n) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull' attuazione dei programmi.

6. La Giunta, altresì, nell' esercizio di attribuzioni organizzatorie: a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell' ente; b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionalità di lavoro per misurare la produttività dell' apparato, sentito il segretario comunale; c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.
7. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporne la sottoposizione all' esame dell' organo di controllo ai sensi dell' articolo 45, comma 1, della Legge 8.6.1990, n. 142.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 43
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all' ordine del giorno, senza formalità.
2. L' attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall' intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L' esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tali principi.
3. La Giunta delibera con l' intervento di due dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Art. 44
Pari opportunità - rappresentanza

1. Negli organi rappresentativi e nelle commissioni si promuove la rappresentatività di entrambi i sessi, tenendo conto delle attitudini e particolari competenze di ognuno.

Capo 3°
IL **SINDACO**

Art. 45
Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione.

2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell' attività degli assessori e delle strutture gestionali esecutive.

3. La legge disciplina le modalità per l' elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all' ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

4. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di auto-organizzazione delle competenze connesse all' ufficio.

Art. 46
Elezione e durata

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del rispettivo Consiglio.

2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice Sindaco.

3. Le **dimissioni presentate dal Sindaco** diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 2, trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonchè della Giunta.

5. Il Sindaco rimane in carica fino alla proclamazione del nuovo eletto, conservando però la titolarità delle funzioni di ufficiale di governo fino al giuramento del successore.

Art. 47
Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco: a) ha la rappresentanza generale dell' ente; b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell' attività politico-amministrativa del Comune; c) coordina l' attività dei singoli assessori; d) può sospendere l' adozione di atti specifici concernenti l' attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all' esame della Giunta; e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull' intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi. f) ha facoltà di delega; g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.

2. Sentita la Giunta: h) convoca i comizi per i referendum consultivi; i) adotta ordinanze ordinarie; 1) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonchè le autorizzazioni e le concessioni edilizie; m) emette provvedimenti in materia di occupazione d' urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune; n) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale; o) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali; p) fa pervenire all' ufficio del segretario comunale l' atto di dimissioni perchè il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta.

Art. 48
Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco: a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati; b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull' intera attivit del Comune; c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune; d) può disporre l' acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, costituite o partecipate all' ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale; e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni; f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 49
Attribuzione di organizzazione

1. Il Sindaco: a) stabilisce gli argomenti all' ordine del giorno delle sedute e dispone la convocazione del Consiglio comunale, sentita la giunta municipale, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri provvede alla convocazione. b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare; c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi; d) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede. e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori; f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 50
Vice-Sindaco

1. **Il Sindaco nomina un vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva all'elezione.**

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o **di impedimento temporaneo, nonchè nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata** ai **sensi dell'art. 15 comma 4 bis, della L. 19.3.1990** n. 55, **come modificata dall'art. 1 della L. 18.01.1992 n.** 16.
3. In caso di **dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, il vice Sindaco** svolge le **funzioni dello** stesso fino **all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.**
4. **L'eventuale assessore non facente parte del Consiglio non può essere nominato vice Sindaco.**

Art. 51

Assessore anziano

1. **Il primo nominativo fra gli assessori elencati nel documento programmatico svolge le funzioni di assessore anziano.**
2. L' assessore anziano sostituisce il Sindaco in caso di assenza o **di impedimento, sempre che questi non abbia designato il vice Sindaco.**
3. In caso di assenza o impedimento dell' assessore anziano si segue l' ordine degli assessori secondo l' elenco di cui al comma 1 ed in caso di loro mancanza o impedimento subentra il consigliere anziano.
4. Se l' assessore anziano è cessato dalla carica per dimissioni, revoca o **altra causa, il Consiglio all'atto dell'elezione del sostituto individua anche** chi svolge le funzioni di assessore anziano.
5. **Gli assessori estranei al Consiglio comunale non possono svolgere le funzioni di assessore anziano o di vice Sindaco.**

TITOLO 3

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 52

Istituzione, Attribuzioni

1. A garanzia dell' imparzialità e del buon andamento dell' Amministrazione comunale è istituito l' ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l' Amministrazione comunale e gli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d' ufficio, qualora, nell' esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni similari a quelle per le quali è stato richiesto di esplicare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. II consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del difensore civico.
5. Il difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e degli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonchè ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l' espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il difensore civico venga a conoscenza, nell' esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l' obbligo di farne rapporto all' Autorità Giudiziaria.

Art. 53

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed èproclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano di età.

Art. 54

Requisiti - Incompatibilità

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b) parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, e delle unità sanitarie locali: c) i ministri di culto; d) i membri del Comitato regionale di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

controllo sugli atti del Comune; e) gli amministratori e i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè gli enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l' Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi; f) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l' oggetto di rapporti giuridici con l' Amministrazione comunale; g) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune;

Art. 55

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all' insediamento del successore e può essere rieletto una sola volta;
2. Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".
3. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualifica di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicata nell' articolo precedenteRLa decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale con la procedura prevista per la decadenza dei consiglieri e degli assessori.

4. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all' esercizio delle sue funzioni, con voto del consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Art. 56

Mezzi e prerogative

1. L' ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall' Amministrazione Comunale.
2. All' assegnazione di attrezzature e del personale provvede la Giunta comunale, d' intesa con il Difensore civico, nell' ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Il difensore civico può intervenire su richiesta dei cittadini singoli e associati o di propria iniziativa, presso l' Amministrazione Comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell' ambito comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
4. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d' ufficio.
5. Può, altresì, proporre di esaminare la pratica entro i termini prefissati.
6. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l' intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodi temporali definiti; segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate.
7. L' Amministrazione ha l' obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell' atto adottato, non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame delle decisioni qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il Sindaco è tenuto a porre la questione all' ordine del giorno del primo consiglio comunale.
8. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all' attività del Difensore civico.

Art. 57

Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

Art. 58

Rapporti con gli organi comunali

1. Il difensore civico oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano convocato l' azione, invia: a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni; b) relazioni dettagliate alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici; c) relazione annuale, entro il trentuno marzo di ogni anno al Consiglio

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Comunale, sull' attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Art. 59

Modalità e procedure d' intervento.

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell' intervento del difensore civico.

TITOLO 4

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 60

Finanza locale

1. Il Comune ha autonomia fimanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell' ambito delle leggi sulla finanza pubblica.
2. Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.
3. La finanza del Comune è costituita da: a) imposte proprie; b) addizionali e con partecipazioni ad imposte erariali e regionali; c) tasse e diritti per servizi pubblici; d) trasferimenti erariali; e) trasferimenti regionali; f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale; g) risorse per investimenti; h) altre entrate.
4. Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l' erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
5. Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

Art. 61

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera entro il 31 ottobre il Bilancio di previsione per l' anno successivo, osservando i principi dell' universalità, dell' integrità e del pareggio economico finanziario.
2. Il Bilancio è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un Bilancio Pluriennale di durata pari a quello della Regione Friuli Venezia Giulia.
3. Il Bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile dell' Ufficio di ragioneria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente i1 conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
7. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell' anno successivo.
8. II termini di cui ai precedenti commi 1 e 7 possono essere modificati dalla legge dello Stato.

Art. 62

Ordinamento contabile e disciplina dei contratti

1. L' ordinamento contabile del Comune, l' amministrazione del patrimonio ed i contratti sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità economica europea recepita o comunque vigente nell' ordinamento giuridico italiano.
3. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione indicante: a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l' oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. I contratti riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni, appalti di opere, devono essere conformi alle vigenti disposizioni di legge.
5. Fermo restando quanto previsto dall' art. 56 della Legge 8.6.1990, n. 142 le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 63

Revisione economico - finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge il revisore.
2. Il revisore è scelto ai sensi dell' art. 57, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore ha diritto di accesso gli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale.
4. 11 revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
5. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale ed esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la revisione della contabilità economica di cui all' art. 45.
La relazione di cui al comma precedente è corredata di una parte economica che esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza produttiva ed economicità della gestione. A tal fine il revisore può chiedere alla Giunta che vengano effettuate specifiche rilevazioni ai sensi del comma 2 dell' articolo 45.
6. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell' Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

TITOLO 5

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 64

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale dipende funzionalmente dal Sindaco ed esercita le competenze di cui all' articolo 40. Il Segretario assume la qualifica di dirigente ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 142/90.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive del Sindaco e delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta, sovraintende agli uffici e ne coordina l' attività per realizzare l' unitarietà dell' azione amministrativa. Cura l' attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell' istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio, esprimendo il proprio parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.
3. La carriera del Segretario Comunale, il trattamento economico, le attribuzioni, le responsabilità, il trasferimento ed i provvedimenti disciplinari sono previsti dalla legge dello stato.

Art. 65

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l' organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l' attribuzione al segretario comunale di responsabilità gestionali per l' attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell' ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al segretario comunale.
2. Il segretario comunale realizza gli obiettivi indicati dagli organi del Comune in modo coordinato in base a criteri di autonomia ed economicità di gestione e secondo principi di imparzialità e trasparenza.

Art. 66

Compiti del segretario comunale.

1. Spettano al segretario comunale, oltre l' attività di direzione, consulenza, propulsione, coordinamento, vigilanza e controllo degli uffici, al fine di assicurare la legalità, l' imparzialità, l' economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell' attività degli uffici i seguenti compiti: a) l' emanazione di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano l' Amministrazione verso l' esterno, costituenti esecuzione di disposizioni legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi che non siano stati attribuiti alla competenza del Sindaco e di altri organi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l' atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tecnico; b) la presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti nell' organico del Comune; c) la presidenza di tutte le commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per l' aggiudicazione di appalti o di forniture; d) l' espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle precedenti lettere b) e c); e) l' istruttoria di legittimità degli atti di competenza degli organi del Comune; f) gli atto propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturenti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto; g) l' esercizio dei poteri di spesa inerenti a lavori, forniture e prestazioni nei limiti degli impegni deliberati dalla Giunta.

2. Il segretario comunale per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi organizza e utilizza le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche, gli uffici e gli altri mezzi affidatigli con specifico provvedimento.

Art. 67

Responsabilità del segretario comunale

1. Il segretario comunale è direttamente responsabile, in relazione agli obiettivi dell' ente, della correttezza amministrativa e dell' efficienza della gestione.

2. L' opera del segretario comunale è verificata annualmente. Il regolamento determina le modalità per l' assegnazione delle risorse e la verifica dei risultati.

3. I risultati negativi, eventualmente rilevati nell' organizzazione del lavoro e dell' attività dell' Ufficio, sono contestati, con atto scritto, dal Sindaco, sentita la Giunta Comunale.

Art. 68

Responsabilità del segretario, del responsabile degli uffici e delle unità organizzative

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell' ufficio interessato e del responsabile della ragioneria, nonchè del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

3. Il Segretario Comunale è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto all' ufficio interessato.

4. Il regolamento determina per ciascun tipo di procedimento l' unità organizzativa e l' ufficio responsabile dell' istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonchè dell' adozione del provvedimento finale.

5. Il Comune provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del precedente comma 4.

6. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sa o ad altro dipendente addetto all' unità stessa la responsabilità dell' istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonchè eventualmente, l' adozione del provvedimento finale. Il provvedimento di revoca dell' atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

7. Fino a quando non sia stata effettuata l' assegnazione di cui al comma 6, oppure qualora essa sia stata revocata è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all' unità organizzativa determinata a norma del comma 4.

8. L' unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

9. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti rilevanti per l' emanazione del provvedimento;

b) accerta d' ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti a tal fine necessari, e adotta ogni misura per l' adeguato e sollecito svolgimento dell' istruttoria. In particolare, può richiedere la rettifica o l' integrazione di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

c) propone l' indizione o, su delega del Sindaco, indice le conferenze di servizi; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all' organo competente per l' adozione.

10. Per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

Art. 69

Il messo comunale

1. Il Comune ha uno o più messi nominati dalla Giunta Comunale, che hanno il potere di notificare gli atti esclusivamente nel territorio comunale. Il messo è autorizzato a notificare gli atti dell' Amministrazione per

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

cui non siano prescritte speciali formalità; può notificare anche atti di altre Amministrazioni che ne facciano richiesta previo il pagamento di un rimborso spese a favore del Comune, che, qualora non fosse già quantificato dalla legge, viene quantificato dalla Giunta Comunale.
I referti del messo fanno fede fino a querela di falso.
Qualora il Comune facesse parte di un Consorzio o fosse convenzionato con altri Enti, il messo è autorizzato a notificare senza le spese di cui al comma 2, gli atti del consorzio o della convenzione.

Art. 70

Collaborazioni esterne

1. Per gli obiettivi determinati con convenzioni a termine, il regolamento organico può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

Art. 71

Commissione di disciplina

1. E' istituita la commissione di disciplina, composta dal Sindaco che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all' inizio di ogni anno dal personale dell' ente secondo le modalità stabilite dal regolamento organico.

Art.72

Termini del procedimento

1. Tutti i procedimenti che conseguono obbligatoriamente ad un' istanza o che debbono essere iniziati d' ufficio sono conclusi con l' adozione di un provvedimento espresso
2. Il termine per l' adozione dell' atto finale del procedimento, salva diversa previsione della legge e dei regolamenti comunali, è di trenta giorni, decorrenti dall' inizio d' ufficio del procedimento o dalla data di ricevimento della domanda, se il procedimento è ad istanza di parte, risultante dal protocollo comunale.

Art.73

Motivazione dei provvedimenti

1. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l' organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale è fornito di motivazione.
2. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione comunale, in relazione alle risultanze dell' istruttoria.
3. Qualora le ragioni della decisione siano espresse mediante rinvio ad altro atto dell' amministrazione comunale, quest' ultimo è indicato e reso disponibile.
4. In ogni atto da notificare sono indicati il termine e l' autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 74

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare l' esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza di servizi.
2. La conferenza può essere indetta anche quando l' amministrazione debba acquisire intese, concerti, **nulla** osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.
3. Si considera acquisito l' assenso dell' amministrazione, la quale regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi al Sindaco il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa, ovvero dalla data di ricevimento delle comunicazioni delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Resta salvo quanto disposto dall' art. 14 comma 4 della legge 7.8.1990, n. 241.

Art. 75

Pubblicazione ed esecutività degli atti

1. Lo statuto, le ordinanze, i manifesti e gli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico, sono affissi all' albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. La pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale è disciplinata dalla normativa regionale in materia, che ne stabilisce anche la esecutività.

Art. 76

Forme particolari di pubblicazione

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L' amministrazione comunale provvede con forme idonee alla pubblicazione delle direttive, programmi, istruzioni, circolari e di ogni atto che dispone in generale sull' organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, o nel quale si determina l' interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per la loro applicazione.
2. Sono altresì pubblicate tutte le iniziative dirette a precisare e a rendere effettivo il diritto di accesso.

TITOLO 6
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 77

Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell' ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: a) in economia, quando le modeste dimensioni o le caratteristiche del servizio lo consentono; b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. d) a mezzo di istituzione, per l' esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
4. L' organizzazione e l' esercizio dei servizi nelle forme di cui al precedente articolo sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO 7

FORME DI COOPERAZIONE. ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 78

Forme di collaborazione. Convenzioni

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, sociale e civile della comunità locale, il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con la Provincia, con la Regione, con altri enti pubblici e privati, anche attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi,
istituzione di strutture per attività di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi di garanzie.
3. II Comune collabora con lo Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con la
Provincia e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità locale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione.

Art. 79

Accordi di programma

1. Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l' azione integrante e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull' opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
2. L' accordo può prevedere procedimenti di arbitrato, nonchè interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.
3. Per verificare la possibilità dell' accordo di programma, il Sindaco convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
4. L' accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco ed è pubblicato nel B.U.R. L' accordo, qualora adottato con decreto del
Presidente della Regione, produce gli effetti dell' intesa di cuiall' art. 81 delD.P.R. 24.7.1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l' assenso del Comune interessato.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Ove l' accordo di programma comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l' adesione del Sindaco deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
6. La vigilanza sull' esecuzione dell' accordo di programma, nei casi di cui al comma 1, e gli eventuali interventi sostitutivi, sono svolti da un Collegio presieduto dal Sindaco e composto da rappresentanti degli Enti interessati, nonchè dal Commissario del Governo della Regione o dal Prefetto della Provincia interessata, se all' accordo partecipano amministrazioni statali o Enti Pubblici nazionali.

Art. 80

Il Consorzio

1. Il Consorzio è istituito per la gestione di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali, necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l' approvazione, da parte del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione nonchè, attraverso la trasmissione agli enti aderenti, degli atti fondamentali e la determinazione della quota di partecipazione.

Art. 81

Unione dei Comuni

1. Il Comune, in previsione di una fusione, per l' esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi si costituisce in unione mediante l' approvazione, da parte del Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti, dell' atto costitutivo e del regolamento dell' unione.
2. Le forme di partecipazione dei Comuni, gli organi ed i servizi da unificare nonchè i rapporti finanziari sono disciplinati da apposito regolamento dell' unione.

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 82

Modifiche dello statuto

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 83

Entrata in vigore dello statuto

1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.